COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 22 SETTEMBRE 2006

1. Comunicazioni della L.N.D.

Comunicato Ufficiale N. 33 L.N.D.

Trascriviamo, qui di seguito, testo integrale del C.U. n. 61 del 7 settembre 2006 della F.I.G.C. inerente l'introduzione degli artt. 9 bis e 10 bis del C.G.S. e la modifica dell'art. 10 del C.G.S. e l'art. 62 delle N.O.I.F.

In proposito si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 9 *bis*, comma 5 del C.G.S., che prevede l'obbligo per le Società di avvertire il pubblico delle sanzioni previste, a carico delle Società medesime, in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori.

COMUNICATO UFFICIALE N. 61

Il Commissario Straordinario

- preso atto che la FIFA ha modificato la normativa che individua e sanziona i comportamenti discriminatori e di razzismo in ambito sportivo;
- preso, altresì, atto che la UEFA ha apportato modifiche al proprio codice disciplinare, introducendo, per quel che concerne i fenomeni di razzismo e di discriminazione verificatisi in occasione di eventi sportivi, un sistema di applicazione graduale delle sanzioni;
- ritenuto opportuno adeguare il Codice di Giustizia Sportiva alla suddetta normativa internazionale, con particolare riguardo al sistema di applicazione graduale delle sanzioni emanato dalla UEFA;
- ritenuto, a tal fine, di introdurre due nuove disposizioni nel Codice di Giustizia Sportiva;
- attesa la necessità di coordinare sistematicamente l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 62 delle NOIF con le emanande disposizioni in materia di razzismo e condotte discriminatorie:
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

delibera

di approvare la introduzione degli artt. 9 bis e 10 bis del Codice di Giustizia Sportiva e di modificare l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 62 delle NOIF, secondo il testo allegato sub a)

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2006

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	Art. 9 bis (NUOVO) Responsabilità per comportamenti discriminatori
	1. Costituisce discriminazione, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta, che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
	2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 14, comma 1 lett. h), nonché con l'ammenda da € 10.000,00 a € 20.000,00 per il settore professionistico.
	I dirigenti, gli altri tesserati e i soci di associazione che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista
	dall'art. 14 comma 1 lett. h), nonché con l'ammenda da € 15.000,00 a € 30.000,00 per il settore professionistico.

Le Società sono responsabili l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni manifestazione altra espressiva di discriminazione. In caso di violazione applica l'ammenda da € 20.000,00 €50.000,00 per le società di serie A l'ammenda da € 15.000,00 a € 50.000,00 per le società di l'ammenda В. €10.000,00 a €50.000,00 per le società di serie C, l'ammenda sino a € 20.000,00 per le altre. di Nei casi recidiva specifica, oltre all'ammenda si possono applicare, congiuntamente disgiuntamente 0 in considerazione delle concrete circostanze del

fatto, le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere d) o e). Nei casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni, alle società possono essere inflitte, oltre alle sanzioni precedenti, la punizione della perdita della gara ovvero le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera f) h) o l).

- Le società responsabili delle sono dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia. applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. responsabilità delle società concorre con del singolo dirigente, associazione o tesserato.
- 5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b).

Art. 10 Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo

- 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
- 2. Le Società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF.

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per

Art. 10 Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo

- 1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
- 2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all'art. 62, comma 2bis delle NOIF per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza. Espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva,

rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.

La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.

3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni 3. INVARIATO previste a carico della società in consequenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 13. comma 1. lettera b).

l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.

La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.

- 4 Le società sono responsabili dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
- 5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1. si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000.00 a € 50.000.00 per le società di B, ammenda da € 3.000,00 €50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso: nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla inoltre, recidiva specifica, sono inflitte disgiuntamente congiuntamente 0 considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera d) ed e).

Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h).

delle 4. INVARIATO

5. INVARIATO

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.

6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati 6. INVARIATO che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni rese organi di comunque agli stampa, mantengano comportamenti rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

Art. 10 bis Esimente ed attenuante per comportamenti dei propri sostenitori (NUOVO)

- La società risponde non per comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 se prova che:
- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di auelli verificatisi. avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le manifestazioni di violenza altre discriminazione:
- sostenitori hanno chiaramente altri manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
- 2. La responsabilità della società per i

comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 9 bis e 10 è attenuata se la società prova la sussistenza delle circostanze elencate nel precedente comma 1 alle lettere b), c) ed e).

etnica, ovvero configuranti propaganda

N.O.I.F.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 62 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare	Art. 62 Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare
1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.	1. INVARIATO
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.	2. INVARIATO
2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale	2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, e incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di	

ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

- gare 4. INVARIATO società. delle Le in occasione programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adequate misure di sicurezza, conformi alla disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
- 5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di 5. INVARIATO responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
- 6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, 6. INVARIATO designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
- 7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere 7. INVARIATO informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.
- 8. In caso di sospensione della gara, i calciatori 8. INVARIATO dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali. l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
- 9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo 9. INVARIATO su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Comunicato Ufficiale N. 35 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 35 della L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 53, della F.I.G.C., inerente la nomina dei Componenti della Commissione per l'Attività Scolastica e quelli della Commissione per l'Attività di Base del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 SETTEMBRE 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 53

Il Commissario Straordinario

 Visto l'art. 21 dello Statuto Federale e l'art. 9 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

Nomina

i componenti della Commissione per l'Attività Scolastica e quelli della Commissione per l'Attività di Base del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, fino al 30° giorno successivo alla elezione dei nuovi Organi federali, secondo l'elenco di seguito riportato:

COMMISSIONE PER L'ATTIVITÀ SCOLASTICA

PRESIDENTE LUIGI AGNOLIN

COORDINATORE GIUSEPPE CINDOLO COMPONENTI LUCIA CASTELLI

ROBERTO BELLOCCI ALBERTO CEI

LUCA PANCALLI ANIELLO MARANO

COMMISSIONE PER L'ATTIVITÀ DI BASE

PRESIDENTE LUIGI AGNOLIN

COORDINATORE STEFANO D'OTTAVIO

COMPONENTI GIUSEPPE BIFULCO

ROBERTO SAMADEM

BIAGIO SAVARESE

GIANFRANCO MATTEOLI

SERGIO ROTICIANI BARNABA UNGARO GIAMPIERO POLO

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2006

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Guido Rossi

Circolare N. 7 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

<u>Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 7 della L.N.D. relativa alla</u> Circolare n° 8 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 13 settembre 2007:

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 8 – 2006

Oggetto : Il nuovo calendario delle scadenze fiscali in vigore dal 1° maggio 2007 – Presentazione delle dichiarazioni e versamento delle imposte -

Con la precedente Circolare n. 7 del 7 settembre u.s., prot. n. 15.23, la scrivente F.I.G.C. ha comunicato le più significative modifiche introdotte al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

Tra le novità più importanti del D.L. n. 223/2006, è opportuno sottolineare le nuove scadenze e modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA nonché quelle di effettuazione dei versamenti e contributi e di alcuni altri adempimenti fiscali.

Va precisato preliminarmente che le disposizioni in argomento entrano in vigore il 1° maggio 2007 con la conseguenza che non sussistono modifiche per ciò che concerne la presentazione o la trasmissione delle prossime dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2005 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2005), nè, per ciò che riguarda i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al bilancio al 30 giugno 2006.

Si riporta, di seguito, il calendario delle scadenze fiscali.

IVA	Vecchio termine	Nuovo termine
Versamento dell'imposta dovuta sulla dichiarazione annuale	16 marzo 07	16 marzo 2007
Presentazione dichiarazione 2007 per il 2006 solo in via telematica	31 ottobre 07	31 luglio 2007
Comunicazione dati annuali	28 febbraio 07	28 febbraio 2007
Comunicazione elenchi clienti e fornitori		29 aprile 2007
UNICO 2007 – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE – PER IL 2006		
Presentazione a banche e uffici postali	31 luglio 07	30 giugno 2007
Trasmissione in via telematica	31 ottobre 07	31 luglio 2007
Versamento saldo imposte (IRPEF/IRAP) e contributi e 1^rata acconto	20 giugno 07	16 giugno 2007
Versamento saldo e 1^rata acconto con maggiorazione 0,40%	20 luglio 07	16 luglio 2007
Versamento 2^ rata di acconto	30 novem. 07	30 novembre 2007
UNICO SOGGETTI IRES	Vecchio termine	Nuovo termine
Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare		
Presentazione della dichiarazione in via telematica	31 ottobre 07	31 luglio 2007
Versamento saldo IRES/IRAP e 1^ rata di acconto	20 giugno 07	16 giugno 2007
Versamento saldo e 1^rata di acconto con maggiorazione del 40%	20 luglio	16 luglio
Versamento 2 [^] rata di acconto	30 novembre	30 novembre
Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare		

(es.bilancio chiuso al 30/6/2007)	- Per i bilanci 30/6/2006		
termini immutati-			F . 0.
Presentazione in via telematica della dichiarazione relativa al bilancio 30 giugno 2007		Entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio	Entro 31 gennaio 2008 (sette mesi dalla chiusura dell'esercizio)
Versamento delle imposte a saldo relative al bilancio 30 giugno 2007 e 1^ rata di acconto per esercizio successivo		Entro il 20 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro il 16 dicembre 07 (6° mese succ. a quello di chiusura dell'esercizio)
Versamento con la maggiorazione	e del 40%	Entro 30 gg.	Entro 30 gg.
Versamento 2^rata di acconto		Entro undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio	Entro undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (es. bilancio al 30 giugno 2007 entro 31 maggio 2008)
COCTITUTE DUMPOCTA			
I nuovi termini si riferiscono all'an per il 2006 va consegnato entro il modd.770/2007 per il 2006 entro ottobre 2007 -	15 marzo 2007 – I 30 settembre e 31		
Consegna CUD e certificazioni pen nel 2007	er compensi corrisposti	15 marzo 08	28 febbraio 2008
Modello 770/2008 per il 2007 sen telematica	nplificato in via	30 settembre 08	31 marzo 2008
Modello 770/2008 per il 2007 ord	inario in via telematica	31 ottobre 08	31 marzo 2008
MODELLO 730			
Presentazione del 730 al sostituto	o d'imposta	30 aprile	30 aprile
Presentazione del 730 al CAF o		15 giugno	31 maggio
Presentazione in via telematica d sostituti	a parte del CAF o	20 ottobre	31 luglio
ICI			
Per l'anno 2006 le scadenze res	stano immutate		
Versamento prima o unica rata pe	er il 2007	30 giugno 07	16 giugno 2007
Versamento a saldo per il 2007		20 dicembre 07	16 dicembre 2007
ULTERIORI ADEMPIMENTI		Vecchio termine	Nuovo termine
Ravvedimento degli omessi versamenti 2006	Entro il termine di presentazione della dich.ne	31 ottobre 2007	31 luglio 2007
Pitardo massimo por ovitoro	Entro 90 ag Dol	20 gennaio 2009	29 ottobre 2007
Ritardo massimo per evitare l'omissione della dichiarazione	Entro 90 gg. Dal termine di presentazione della dich.ne	29 gennaio 2008	29 Ottobre 2007
Sottoscrizione dell'inventario	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione		31 ottobre 2007 (esercizio 31 dicembre 2006) 30 aprile 2008 (esercizio al 30 giugno 2007)

2. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

2.1) ANTICIPO GARE

A parziale modifica di quanto riportato sul C.U. n° 22 Si rende noto che è stato autorizzato, su richiesta delle società, l'anticipo della gara sottoindicata:

DATA	CAT.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
23.09.2006	3^ CAT.	AMARO - PONTEBBANA (*)	16.30	Comunale Amaro

^(*) tempo di attesa 15 minuti.

2.2) RISULTATI

GARE DEL 17.09.2006 - 9^ RITORNO

	3^ CATEGORIA	
BORDANO	- RAVASCLETTO	0 - 0
PONTEBBANA	- VAL RESIA	4 - 2

2.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 22 settembre 2006, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

3^ CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4[^] ammonizione:

NUCERA Gianluca (Pontebbana).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI SCARAVETTO Claudio (Val Resia).

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. CERTIFICATI MEDICI - TESSERAMENTO BIENNALE

Si invitano le Società a voler inviare con sollecitudine, ai Comitati di appartenenza, copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dei calciatori tesserati biennali nella passata stagione sportiva 2005-06.

2. RIUNIONI NAZIONALI

a) 10-11 settembre 2006 - Ardea: riunione Delegati Regionali Attività Scolastica

Ordine del giorno:

- 1. sintesi delle attività svolte nella passata stagione sportiva;
- 2. Rapporti con Università e Facoltà Universitarie;
- 3. Fuoriclasse Cup:
- 4. Varie ed eventuali

b) <u>12-13 settembre 2006 - Ardea: riunione congiunta Commissione Nazionale Attività di</u> Base e Responsabili Tecnici Regionali Attività di Base

Ordine del giorno:

- 1. sintesi delle attività svolte nella passata stagione sportiva;
- 2. Attività ufficiale nelle categorie di base stagione sportiva 2006-07;
- 3. Rapporti con Università e Facoltà Universitarie;
- 4. Calcio Più, sintesi delle attività svolte, risultanze test
- Varie ed eventuali.
- c) 12-13 settembre 2006 Ardea: riunione medici sportivi regionali

Ordine del giorno:

- 1. comunicazione del Presidente;
- 2. iniziative relative la tutela medico sportiva;
- 3. iniziative relative l'uso e l'abuso dei farmaci;
- 4. varie ed eventuali

Per il nostro Comitato Regionale ha partecipato il dott. Salvatore Cutrupi, medico sportivo regionale.

d) 14 settembre 2006 - Ardea: Assemblea dei Presidenti Regionali

Ordine del giorno:

- 1. comunicazione del Presidente;
- 2. "Progetto Giovani": calciatori, arbitri, tecnici, dirigenti
- 3. tutela sanitaria relazione del Presidente della Federazione Medici Sportivi, dr. Casasco;
- 4. Calcio Più sintesi delle attività svolte risultanze test (D'Ottavio) riepilogo questionari;
- 5. situazione spese arbitrali tornei e arbitri esordienti;
- 6. attività esordienti;
- 7. Fuoriclasse Cup;
- 8. rapporti con Ministero dello Sport (Meandri-Lolli);
- 9. audizione Commissione Cultura della Camera;
- 10. varie ed eventuali

Alla riunione ha presenziato il Presidente del Comitato Regionale SGS, Dott. Maurizio Zorba.

e) 16 settembre 2006 - Milano: riunione Giudici Sportivi Regionali

Ordine del giorno:

- 1. il ruolo del Giudice Sportivo di primo grado;
- 2. le disposizioni disciplinari sul comportamento violento e antisportivo dei calciatori;
- 3. varie ed eventuali

Per il nostro Comitato Regionale ha partecipato il sig. Ernesto Gasparini, sostituto Giudice Sportivo.

3. RADUNO ARBITRI REGIONALI

Sabato 16 settembre 2006 ha avuto svolgimento presso la Getur di Lignano Sabbiadoro, organizzato dal Comitato Regionale Arbitri, l'atto conclusivo del Raduno Precampionato degli Arbitri, Assistenti ed Osservatori del Comitato Regionale Arbitri

Alla riunione ha partecipato il prof. Luigi Agnolin in qualità di Commissario Nazionale dell'A.I.A.

Hanno portato il loro saluto il Presidente Regionale, Renzo Burelli, ed il Presidente Regionale SGS, dott. Maurizio Zorba confermando la fattiva collaborazione fra tutte le componenti della F.I.G.C.

4. ATTIVITA' SCOLASTICA

a) <u>riunione responsabili attività scolastica stagione sportiva 2006-07</u>

In data **13 Settembre 2006 alle ore 18.15** presso il Comitato Provinciale di Udine, Via Tullio , si è tenuta una riunione dei Delegati per l'Attività Scolastica per discutere il sequente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente
- 2. Progetto Sport per tutti "Sport, Scuola, Territorio"
- 3. Fuoriclasse Cup
- 4. Giochi Sportivi Studenteschi
- 5. Corsi per arbitro scolastico
- 6. Corsi di formazione
- 7. Varie ed eventuali

La riunione è stata presieduta dal Delegato Regionale per l'Attività Scolastica prof. Aniello Marano.

Erano presenti i seguenti Delegati provinciali: Gianluca Stoico e Patrizia Caliman (Pordenone); Lauro Stanig e Marzia Ursic (Udine); Luca Bossi (Trieste); Maurizio Zanello (Cervignano) Bruno Mongiat e Luisa Nordio (Tolmezzo); Franco Cecotti (probabile nuovo delegato per Gorizia).

Alla riunione hanno partecipato inoltre il Delegato Regionale del Calcio Femminile Prof. Franco Facchin, il Delegato Regionale del Calcio a 5 Andrea Sabalino ed il collaboratore del Comitato Regionale FVG Lucio Bortolotti.

Nel corso della riunione sono state tracciate le linee guida della nuova annata sulla base di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale n.1.

b) presentazione Fuoriclasse Cup 2006 – v° Edizione

In data **16 Settembre 2006 alle ore 11.00**, presso la sala del Consiglio Federale in via Allegri 14 a Roma, si è svolta la presentazione del **Fuoriclasse Cup 2006 V Edizione** alla quale hanno partecipato i Delegati Regionali dell'Attività Scolastica e i 55 Responsabili dei COL interessati al Progetto.

La riunione è stata presieduta dal Segretario Nazionale, Barbara Benedetti.

In rappresentanza del Friuli Venezia Giulia erano presenti: Giancarlo Caliman Responsabile del C.O.L. di Pordenone, Luigi Molinaro Responsabile del C.O.L. di Trieste, Lauro Stanig Responsabile del C.O.L. di Udine unitamente al Delegato Regionale per L'Attività Scolastica Aniello Marano.

Nel corso della riunione è stato presentato il programma ufficiale del progetto e sono state illustrate le varie fasi della nuova edizione che partirà ufficialmente il 02 ottobre p.v. con l'apertura delle iscrizioni per le scuole aderenti.

5. RIUNIONE GIUDICI SPORTIVI REGIONALI

Venerdì 15 settembre u.s. ha avuto svolgimento a Udine presso il Comitato Provinciale la riunione, indetta dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., dei Giudici Sportivi dei Comitati Regionali LND e SGS e dei Comitati periferici.

Alla stessa hanno partecipato per il CR SGS il Presidente, dott. Maurizio Zorba ed il componente il CR SGS, dott. Iginio Giuressi.

6. CAMPIONATO ALLIEVI 2006/2007

6.1) RISULTATI

GARE DEL 20.09.2006 - 6^ GIORNATA

GIRONE UNICO		
ARTA TERME	- MOBILIERI	4 - 1
CAVAZZO	- VERZEGNIS	2 - 0
MOGGESE	- REAL I.C.	2 - 1
OVARESE	 VELOX PAULARO 	3 - 0
VILLA	- SAN PIETRO	1 - 1
Riposa:	PONTEBBANA	

6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 22 settembre 2006, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

<u>Squalifica per una giornata effettiva di gara</u>: TOMAT Daniele (Real I.C.) - TRISCOLI Ilario (Ovarese) - UNIDA Enrico (Velox P.).

7. TORNEO ESORDIENTI 2006/2007

7.1) GARE DISPUTATE DEL 16.09.2006 - 4^ ANDATA

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto indicate gare:

	GIRONE "A"	
ARTA TERME	- VELOX P.	DISP.

7.2) <u>DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO</u>

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 22 settembre 2006, non ha adottato nessun provvedimento disciplinare

Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 22 settembre 2006.

Il Presidente -Emidio Zanier-